



Decreto Dirigenziale n. 238 del 21/12/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA: TFL ITALIA SPA. ATTIVITA': MISCELAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI PER CONCRETE E PROVE DI LABORATORIO DEGLI STESSI SU PELLI. SEDE: STRADA PROV.LE TURCI N. 11 DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.D. n. 57 del 3/07/2008, la ditta T.F.L. Italia s.p.a. è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 152/2006, comma 2 e succ. modd. ed intt., per l'attività di miscelazione di prodotti chimici per concerie e prove di laboratorio degli stessi su pelli, ubicata in c.da Masserie ang. Strada prov.le Turci n. 11 del Comune di Solofra (AV);
- CHE con atto acquisito al prot. n. 689031 del 13/09/2011 la ditta ha presentato domanda di modifica non sostanziale dello stabilimento ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, consistente nell'aggiunta di soli due punti di emissione denominati E6 ed E7; al camino E6 afferiscono le polveri aerodisperse captate da apposito braccio aspirante, durante la fase di prova di tintura sulle pelli; al camino E7 afferiscono le particelle di SOV dovute alla manipolazione delle materie durante le fasi di aspirazione, dosaggio e miscelazione di liquidi nel laboratorio di rifinitura, pertanto entrambi i punti E6 ed E7 sono collegati a dei bracci aspiranti e migliorano la qualità degli ambienti di lavoro;
- CHE ad essa sono allegati:
 - il progetto e la relazione a firma del dr. Pasquale Paolillo iscritto all'Ordine nazionale dei Biologi al n. 944 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.
- CHE con nota del Settore, prot. 720183 del 26/09/2011, è stata trasmessa apposita documentazione tecnico-amministrativa prodotta dalla ditta all'Amministrazione Comunale di Solofra ai sensi dell'art. 269 comma 3 D.Lgs. 152/2006 e che nessuna osservazione da parte dell' Amministrazione interessata è pervenuta nei termini previsti dei 30 gg.;

CONSIDERATO:

- CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:
 - a. l'impianto: risulta in esercizio – in forza del D.D. n. 57 del 03/07/2008 - ed essendovi state variazioni nel ciclo produttivo si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 6 del medesimo D.Lgs., limitatamente ai punti di emissione denominati E6 ed E7;
 - b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 3 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di miscelazione di prodotti chimici per concerie e prove di laboratorio degli stessi su pelli esercitata nel Comune di Solofra (AV) alla c.da Masserie ang. Strada prov.le Turci n. 11.

VISTI :

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;

2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt...;
9. il D.D. n. 57 del 03/07/2008;
10. la D.G.R. 447 del 08/09/2011;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di revocare il D.D. n. 57 del 3/07/2008;
- 3) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 3 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione aggiornata in favore della ditta T.F.L. Italia s.p.a. per le emissioni derivanti dall'attività di miscelazione di prodotti chimici per concerie e prove di laboratorio degli stessi su pelli esercitata, nell'impianto sito in c.da Masserie ang. Strada prov.le Turci n. 11 del Comune di Solofra (AV), fermo restando la durata dell'autorizzazione che comunque resta fissata al 31/07/2023;
- 4) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dal Settore e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
 - b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto (limitatamente ai punti di emissione denominati E6 ed E7) ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Solofra ed all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
 - f) che la ditta provveda alla messa a regime di tutti gli impianti non oltre novanta giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
 - g) che a ditta comunichi a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Solofra e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato)
 - h) effettuare, con cadenza biennale a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

- i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:
- I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto e (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;
- l) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- m) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
- n) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- o) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
- p) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare ulteriormente che:
- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
 - qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
 - i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare inoltre che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;
- 7) che la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino, limitatamente ai punti di emissione denominati E6 ed E7;
- 8) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);
- 9) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 11) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

- 12) di notificare il presente provvedimento alla ditta T.F.L. Italia s.p.a., con sede in Solofra alla c.da Masserie ang. Strada prov.le Turci n. 11;
- 13) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino ;
- 14) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)